



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Latina

prot. n. _____

Latina 13 dicembre 2021

Al Procuratore Aggiunto

Ai Colleghi

SEDE

Al Questore Latina

Al Comandante Provinciale Carabinieri Latina

Al Comandante Provinciale Guardia di Finanza Latina

Al Responsabile della Polizia Provinciale Latina

Ai Comandanti della Polizia Municipale dei comuni del Circondario

Al Comandante della Polizia Penitenziaria

Casa Circondariale

LATINA

OGGETTO: d.lgs. 8 novembre 2021, n.188, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza; indicazioni operative ed integrazione del progetto organizzativo della Procura di Latina.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021 è stato pubblicato il d.lgs. 8 novembre 2021, n.188, che reca *“disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”*.

Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il 14 dicembre, apporta, all'art.3, rilevanti modifiche all'art.5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in tema di *"Rapporti con gli organi di informazione"*.

Si prevede dunque ora, al comma 1, che il procuratore della Repubblica, ovvero il magistrato dell'ufficio appositamente delegato, mantenga *"i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano"*.

Viene poi introdotto, nel menzionato art. 5, il comma 2 -bis, che dispone che *"la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili"*.

Viene altresì introdotto il comma 3 -bis, che dispone che *"nei casi di cui al comma 2 -bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano"*.

Con l'introduzione del comma 3 -ter si prevede che *"nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3 -bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza"*.

Alla luce delle nuove previsioni normative devono essere conseguentemente precisate, per un verso, le indicazioni contenute nel vigente progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Latina a proposito dei rapporti dell'ufficio con gli organi di informazione, nonché fornite, per altro verso, indicazioni operative alla polizia giudiziaria per quanto concerne i rapporti dalla stessa tenuti con gli organi di informazione a proposito di procedimenti in carico a questa Procura. Il tutto anche in considerazione delle *"linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale"* dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera P12411/2018 del 13 luglio 2018.

Nel primo senso va dunque ribadita la direttiva di ordine generale delineata nel

progetto organizzativo, che puntualizza l'esigenza di contemperare sempre l'obiettivo, prioritario, della segretezza delle indagini con le necessità legate al diritto di cronaca ed all'informazione, in relazione a casi che suscitano particolare allarme sociale ovvero sono di rilevante interesse per l'opinione pubblica o comunque di rilevanza pubblica. Queste condizioni vanno valutate di volta in volta in modo concreto, avuto riguardo a possibili implicazioni del procedimento penale con rilevanti tematiche attinenti, ad esempio, all'ambiente, la sanità, la sicurezza e l'ordine pubblico, ovvero altre tematiche di concreto interesse pubblico, anche di carattere strettamente territoriale. Sono questi dunque – oltre all'ipotesi di stretta necessità per le indagini in corso – i casi in cui deve valutarsi la possibilità di consentire una corretta informazione, pur nella piena compatibilità con il segreto processuale e con la presunzione di innocenza delle persone coinvolte nelle indagini.

La scelta di dar luogo all'informazione deve essere sempre concordata dai magistrati dell'ufficio con il procuratore, ovvero, nei casi in cui questi non sia contattabile e vi sia assoluta urgenza di provvedere, con il procuratore aggiunto.

L'informazione deve essere fornita in modo equilibrato e misurato e non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con la segretezza delle indagini e in generale con il principio di riservatezza.

L'informazione non deve danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento, né di terzi.

Va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili e non devono essere diffuse immagini o fotografie di persone in manette, né di persone minorenni, delle quali non vanno inoltre comunicate le generalità.

L'informazione deve essere fornita con modalità tali da garantire la più ampia tutela delle vittime e delle persone offese, evitando la diffusione di immagini e notizie potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza.

L'informazione sui procedimenti in corso deve essere fornita in modo da chiarire la fase in cui il procedimento versa, specialmente nel caso di adozione di misure cautelari, soggette ad impugnazione.

Deve essere assicurato il massimo rispetto della presunzione di non colpevolezza, fino a quando non vi sia stato accertamento in proposito con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili; particolare attenzione a questo profilo deve aversi soprattutto nei casi di indagini complesse e a contenuto integralmente o parzialmente indiziario.

Non devono, in particolare, essere assegnate ai procedimenti ed alle indagini

denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

L'informazione deve essere rispettosa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, fermo restando il potere di impugnazione, e del ruolo della magistratura giudicante.

Non devono esserci canali informativi privilegiati nel rapporto con i media e comunque va evitata ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio di Procura e dei servizi di polizia giudiziaria.

L'informazione deve essere fornita esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. Come prescritto dalla nuova legge, la determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato del procuratore in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Il procuratore, ove non ritenga di intervenire personalmente, può delegare il procuratore aggiunto o altro magistrato dell'ufficio. La delega può essere rilasciata anche per la predisposizione del comunicato ufficiale.

Con riferimento all'informazione fornita dalla polizia giudiziaria deve precisarsi che, alla stregua del riportato comma 3 bis dell'art. 5 del d.lgs. n.106/2006 (introdotto dalla nuova legge), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, previa autorizzazione rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.

L'autorizzazione deve essere rilasciata dal procuratore ma è opportuno prevedere, al fine di garantire la necessaria celerità informativa nei pertinenti casi, che l'autorizzazione possa anche essere rilasciata, per delega anche orale del procuratore, dal procuratore aggiunto o dal magistrato titolare del procedimento interessato. L'atto con cui è conferita l'autorizzazione deve succintamente motivare in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che giustificano l'autorizzazione stessa e può essere preceduto da autorizzazione orale, successivamente confermata con atto scritto.


Lo scrivente provvederà a predisporre un modulo standard di autorizzazione, da integrare con le specificità del caso concreto.

In ogni caso nel fornire le necessarie informazioni la polizia giudiziaria dovrà attenersi alle indicazioni di carattere generale come sopra formulate, ovvero ad ulteriori indicazioni specifiche fornite con riguardo alla singola informazione.

Il sig. Questore, il sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri e il sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza vorranno portare la presente a conoscenza degli uffici di rispettiva competenza.

Si trasmetta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Presidente del Tribunale di Latina, al Commissario Straordinario del COA di Latina e al Presidente della Camera Penale di Latina.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Giuseppe de Falco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'de Falco', written over the printed name.